

STATUTO SOCIALE

Titolo I: Denominazione – Sede – Durata – Oggetto

Articolo 1

DENOMINAZIONE

La società è denominata “**CO.GE.LO.R - Compagnia Gestione locali ricreativi S.R.L.**”, abbreviabile in “**CO.GE.LO.R. S.R.L.**”

Articolo 2

SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La sede è nel Comune di Castelnovo Ne' Monti (RE) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopraindicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. Si precisa che, ai fini delle comunicazioni ai soci e nell'ambito del concetto di “domicilio” e/o recapito degli stessi, si deve intendere compreso, sempreché i medesimi l'abbiano comunicato alla società, anche l'eventuale indirizzo di posta elettronica (e-mail) o telefax. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 4

OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto:

- a) lo svolgimento e la promozione di attività di studio, di ricerca e di documentazione in campo culturale, artistico, sportivo e del tempo libero, anche attraverso l'organizzazione di congressi, mostre, esposizioni, studi e ricerche riguardanti oggetti di interesse scientifico, culturale o sportivo;
- b) la promozione, il sostegno e l'incremento degli interventi di acquisto, manutenzione, protezione o restauro di edifici, anche di carattere storico o artistico, destinati o da destinarsi alle arti, alla musica, allo spettacolo, allo sport ed al tempo libero, nonché gli interventi tesi alla realizzazione di nuove strutture destinate alle medesime finalità;
- c) la promozione di iniziative destinate a valorizzare l'immagine e la tradizione culturale ed il patrimonio naturale dei Comuni dell'Appennino Reggiano, anche fungendo da

elemento di collegamento tra gli enti locali ed il pubblico degli utenti dei servizi culturali, turistici e sportivi;

d) la promozione di iniziative destinate a valorizzare l'attività turistica nei Comuni dell'Appennino Reggiano, anche in coordinamento e collaborazione con altri enti o società aventi il medesimo oggetto sociale;

e) l'organizzazione, produzione, gestione, diffusione e promozione di iniziative nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico agli spettacoli teatrali, agli eventi culturali e sportivi, nonché agli eventi ad essi collegati;

f) la promozione, organizzazione e gestione di tutte le attività connesse, integrative e di supporto alle iniziative nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero, che siano utili alla diffusione ed al progresso della cultura e delle discipline economiche e gestionali applicate al settore dello spettacolo, dello sport e del tempo libero;

g) il patrocinio e l'incentivazione di iniziative meritevoli nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero, mediante la ricerca e la raccolta di contributi, sponsorizzazioni, erogazioni liberali da parte di privati, società o enti di qualsiasi natura;

h) l'organizzazione, gestione, produzione, distribuzione e finanziamento di manifestazioni, spettacoli ed eventi nel campo delle arti, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero;

i) l'organizzazione e gestione di corsi di preparazione e perfezionamento, seminari, convegni, conferenze, congressi, dibattiti in materia teatrale, musicale, culturale e sportiva, nonché in altre materie;

j) la promozione di accordi, collaborazioni e scambi di esperienze con associazioni culturali e sportive ed istituzioni analoghe aventi finalità di sviluppo della cultura e dello sport, sia italiane che estere;

k) l'attività editoriale finalizzata alla redazione, produzione, realizzazione tecnica, edizione e distribuzione di periodici, libri, incisioni, registrazioni e pubblicazioni di ogni genere in formato cartaceo ed elettronico, ivi compresi gli strumenti multimediali, la radiotrasmissione e la teletrasmissione;

l) la promozione e la cessione o concessione di diritti di sfruttamento commerciale delle opere artistiche ed intellettuali in genere e degli spettacoli teatrali e sportivi in particolare, nonché l'acquisto in proprio, la cessione e la concessione in uso, anche gratuita, dei medesimi diritti;

m) l'organizzazione e gestione delle attività di comunicazione e relazioni pubbliche, ivi comprese le attività di ufficio stampa per manifestazioni ed eventi nell'ambito della cultura, del turismo, dell'arte, della musica, dello spettacolo, dello sport, del tempo libero e delle manifestazioni di natura convegnistica e turistica;

n) la gestione di attività di somministrazione alimenti e bevande, nonché di attività ricreative e di intrattenimento, in supporto alle attività nel campo della cultura, del turismo, dell'arte, della musica, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero;

o) la gestione diretta o indiretta, anche attraverso contratti di appalto, locazione e simili, di locali destinati a pubblici intrattenimenti, spettacoli teatrali e cinematografici, spettacoli sportivi, convegni e attività congressuale in genere;

p) l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni a scopo di stabile investimento in altre imprese, enti e società, italiane ed estere, assicurando compattezza e continuità di gestione delle partecipazioni;

q) il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo, finanziario e tecnico delle imprese, enti e società direttamente ed indirettamente partecipate, anche attraverso la fornitura diretta ed indiretta di consulenze e servizi gestionali e direzionali,

commerciali, amministrativi, tecnici e logistici, pubblicitari e di marketing, informatici, di formazione del personale;

r) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nell'ambito delle imprese, enti e società direttamente ed indirettamente partecipate o partecipanti, nonché il rilascio a favore delle stesse di avalli, garanzie finanziarie e fideiussioni;

s) l'acquisto di crediti d'impresa, come disciplinato dalle norme del codice civile, esclusivamente nell'ambito delle imprese, enti e società direttamente ed indirettamente partecipate;

t) la prestazione di consulenze e servizi gestionali e direzionali, commerciali, amministrativi, tecnici e logistici, pubblicitari e di marketing, informatici, di formazione del personale, nei confronti di imprese, enti e società, italiane ed estere;

u) l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la lottizzazione la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili, sia in economia che in appalto, nonché la gestione dei programmi di edilizia convenzionata;

v) la concessione in locazione, in noleggio o in uso a soci ed a terzi di attrezzature, impianti, automezzi, macchinari nonché di locali attrezzati ad uso commerciale, industriale o di ufficio e corredati dei relativi servizi;

w) la gestione tramite contratti di appalto, affidamento, concessione, o tramite qualsiasi altro strumento giuridico, di servizi pubblici e attività di pubblico interesse, di impianti sportivi, campeggi, parcheggi, biblioteche, musei, fiere e simili.

Tutte le attività sopra menzionate potranno essere svolte direttamente o anche indirettamente, attraverso società partecipate o contratti con soggetti terzi; la società potrà inoltre partecipare, nell'ambito delle attività sopra menzionate, a gare di evidenza pubblica per l'aggiudicazione di contratti di prestazione di servizi o fornitura di beni ad amministrazioni pubbliche o comunque a stazioni appaltanti ai sensi delle norme pro tempore vigenti in materia.

La Società non potrà comunque svolgere, anche nell'ambito delle attività sopra menzionate, qualsiasi attività intellettuale esercitata da categorie professionali legalmente protette, né potrà esercitare le attività previste dalla Legge 23.11.1939, n. 1815.

La Società non potrà inoltre svolgere le attività di intermediazione mobiliare; di sollecitazione del pubblico risparmio; di locazione finanziaria ed erogazione del credito al consumo, anche a favore dei propri soci. La società non potrà altresì esercitare nei confronti del pubblico le seguenti attività: a) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; b) assumere partecipazioni; c) intermediare in cambi; d) prestare servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi.

La società potrà inoltre prestare o ricevere fideiussioni ed avalli, pegni ed ipoteche ed in genere garanzie personali e reali, anche nell'interesse e per conto di terzi, purché al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, nonché compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa, ai fini della gestione della propria liquidità, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici e privati, italiani ed esteri, purché si tratti di attività per l'esercizio delle quali la Società medesima presenti tutti i requisiti richiesti dalla normativa pro tempore vigente

Titolo II: Capitale sociale – titoli di debito – partecipazioni e loro trasferimento

Articolo 5

CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

Il capitale sociale è di Euro 453.577,00 (quattrocentocinquantatremilacinquecentosettantasette virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del Codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento devono essere rilasciate con la clausola "a prima richiesta" e con la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione e devono essere depositate agli atti di un notaio e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata all'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni delle limitazioni o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice civile.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art.2473 del Codice Civile.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio

Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 6

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Salvo diversa determinazione i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Articolo 7

TITOLI DI DEBITO

A norma dell'art. 2483 del Codice Civile, la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci, adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 8

PARTECIPAZIONI

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 c.c.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c..

Articolo 9

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi spetta agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, il diritto di prelazione all'acquisto.

PRELAZIONE NEL CASO DI TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI:

- Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si

intende qualsiasi negozio inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, quanto prima e comunque entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui ha ricevuto la comunicazione dell'offerta dall'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i tre mesi successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio di arbitrali di cui al successivo articolo 9 bis. Tale Collegio di arbitrali dovrà fissare il prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato della quota al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, il prezzo così fissato sarà vincolante per le parti.

Il diritto di prelazione spetta ai soci sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a terzi estranei alla compagine sociale sia quando s'intenda trasferire la partecipazione a soggetti che sono già soci.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società salve le altre sanzioni previste per legge.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Il diritto di prelazione è escluso:

- nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria.

- nei trasferimenti a società controllanti la società socia.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle quote di partecipazione è deciso dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA:

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune, sempreché la partecipazione non venga divisa tra gli eredi stessi.

Articolo 9 bis

COLLEGIO DI ARBITRATORI

Il Collegio di arbitralori indicato al precedente articolo 9, è composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitralori così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitralori nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il Collegio degli arbitralori deciderà a maggioranza, secondo equo apprezzamento, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 9, entro novanta giorni dalla costituzione del Collegio, e la sua determinazione sarà vincolante per le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c.

Articolo 10

RECESSO E ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di

liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 C.C..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Sono considerate ipotesi di esclusione del socio dalla società per giusta causa:

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- l'esercizio da parte del socio, per conto proprio od altrui, anche come socio di una società di fatto, di un'attività concorrente con quella della società, salvo che consti il consenso scritto di tutti gli altri soci;
- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento.

L'esclusione è stabilita con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio, della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata a.r., al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione ai sensi dell'art.38 del presente Statuto, l'opposizione ne sospende l'esecuzione.

Se la società è composta da due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente per territorio, su domanda dell'altro.

I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità prevista in caso di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione, mediante riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2473 bis del c.c.

Articolo 11

UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 12

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Titolo III: decisioni dei soci

Articolo 13

DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina dell'organo amministrativo e relativa remunerazione, la scelta del sistema di amministrazione;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. la determinazione dei compensi e/o indennità degli amministratori e dei sindaci.
- e. le modificazioni dello statuto;
- f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni;
- g. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

In deroga al disposto dell'art. 2465 secondo comma cod. civ., non deve essere invece autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore

ad un decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Le decisioni dei soci possono essere adottate con il metodo assembleare o con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto in base agli articoli di cui in appresso.

Articolo 14

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le partecipazioni del socio recedente, escluso ai sensi dell'art.10 del presente atto o moroso ai sensi dell'art. 2466 cod.civ. non sono computate né per la valida costituzione dell'assemblea, né per il calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera in quanto a tali soggetti non spetta il diritto di intervento in assemblea.

Le partecipazioni del socio in conflitto d'interesse con la società rispetto ad una determinata decisione, sono computate ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo) ma non nel calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo), in quanto tale soggetto deve astenersi dall'esercizio del diritto di voto.

Articolo 15

DECISIONE DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 13 lettere e)-f)- g), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero da uno degli amministratori, con avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, ovvero con lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci entro la data e l'ora stabilita per l'assemblea in copia sottoscritta per ricevuta, con apposto la data di ricevimento.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata, con le medesime modalità, dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori, i sindaci e il revisore (se nominati), sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci o il revisore, se nominati, non partecipano

personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 16

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dal vice presidente o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 17

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta consegnata al delegato anche a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica con firma originale o digitale.

La delega deve essere conservata agli atti dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di 2 (due) soci.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai dipendenti, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 18

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per la redazione del verbale dell'assemblea gli intervenuti nomineranno un segretario, socio o non socio; nei casi di cui all'art.2480 cod.civ., il segretario sarà scelto nella persona di un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale presente o rappresentato in assemblea.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 20

DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art.13 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

A) Decisione dei soci mediante consultazione scritta.

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione in forma autografa o digitale.

La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente ed alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata nel momento in cui alla società pervenga l'adesione dei soci, che complessivamente rappresentino la quota di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto fintantoché la decisione non si sia formata.

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile ed al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito e trascritta nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'articolo 2478, indicando:

- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

B) Decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) la documentazione attestante il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i soci in modo che possano esprimere le proprie determinazioni.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine ad una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

Il socio può revocare il proprio consenso ad una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile ed al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per l'adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

Titolo IV: Organo amministrativo e rappresentanza sociale

Articolo 21

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2479 c.c., in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da 2 a 5 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e disgiunti, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., sono, in ogni caso, competenza del Consiglio di amministrazione con metodo collegiale.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Ai componenti dell'organo amministrativo si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi della lettera c) del presente articolo, i componenti dell'organo amministrativo agiscono:

- in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione;
- in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione e comunque per tutte le operazioni di valore superiore a 100.000 (centomila) euro.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo amministrativo.

Articolo 22

NOMINA, DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

In caso di nomina a tempo indeterminato possono essere revocati con delibera dell'assemblea in qualsiasi tempo, senza necessità di motivazione, senza preavviso e senza indennizzo.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a

sostituirli, con l'approvazione del Collegio Sindacale, se nominato; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si intende decaduto l'intero consiglio. Gli altri consiglieri devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 23

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO COLLEGIALE

Quando la società è amministrata dal consiglio di amministrazione, il medesimo elegge fra i suoi membri, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, un presidente ed eventualmente uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri di sostituire il presidente in caso di assenza od impedimento.

Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando nei sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal Collegio Sindacale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci e/o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Se i sindaci e/o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e/o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 24

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO.

A meno che uno o più componenti dell'organo amministrativo non richiedano l'adozione del metodo collegiale e non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale.

La consultazione degli altri componenti dell'organo amministrativo avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo, deve essere diretta, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile ed al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. I componenti dell'organo amministrativo, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente ed alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata ai soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile ed al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti;
- l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei componenti l'organo amministrativo, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a

tutti gli amministratori.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

L'Amministratore può revocare il proprio consenso ad una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata.

Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile ed al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti;
- l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei componenti dell'organo amministrativo in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per l'adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui alla società pervenga il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 25

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E LORO EVENTUALE DELEGA.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, può compiere tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del Codice Civile;
- per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente Statuto.

L'esecuzione delle operazioni, la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo Statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo. La decisione di fusione della società, nelle ipotesi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri ed i limiti. In particolare a uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto o in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni.

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla Legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure, in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura ed alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera ed alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 26

RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o al vice presidente, se nominato, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e nei limiti dei poteri loro conferiti.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti.

Ai soggetti a cui è attribuita la rappresentanza della società, compete inoltre il potere di stare in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori.

Articolo 27

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina per ogni singolo esercizio o più esercizi.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore e consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

Articolo 28

AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Articolo 29

DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale dei Commercialisti o Avvocati o Notai, i libri sociali, nonché i documenti relativi all'amministrazione, secondo le modalità regolamentate dall'organo amministrativo.

Titolo V: Controllo di legittimità e controllo contabile

Articolo 30

ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Se istituito, il Collegio sindacale potrà essere nello stesso modo soppresso se non obbligatorio per legge.

Articolo 31

COMPOSIZIONE E DURATA

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, in base alle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti.

Articolo 32

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 33

CESSAZIONE DALLA CARICA

I sindaci possono essere revocati per giusta causa o con decisione dei soci secondo le modalità previste dal Cod.Civ..

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 34

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

In caso di nomina del Collegio sindacale, si applicano, ove nel presente atto non vi sia una espressa disciplina, le disposizioni in tema di società per azioni (art.li 2397 e seguenti cod.civ.).

Su decisione dei soci potrà essere attribuito al collegio sindacale anche il controllo contabile secondo le disposizioni dettate dagli art.2409 bis e seguenti del cod.civ. in tema di società per azioni.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni potranno tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 23 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 35

REVISORE

Qualora, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Titolo VI: Esercizi sociali e bilancio

Articolo 36

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il

progetto di bilancio di esercizio completo di tutte le parti e relazioni accompagnatorie previste dalla legge, ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile le ragioni della dilazione, ovvero nella Nota Integrativa, qualora la Relazione suddetta non venga predisposta in presenza dei requisiti di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, in sede di approvazione, sono ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.

Titolo VII: Scioglimento e Liquidazione

Articolo 37

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Titolo VIII: Clausola compromissoria e foro competente

Articolo 38

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero istaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite alla decisione di un arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale regolamento, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale e secondo diritto.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa espresso richiamo e riferimento alle norme di legge in materia.

Articolo 39

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali e della interpretazione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Titolo IX: Norme finali e di rinvio

Articolo 40

DISPOSIZIONI VARIE E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni, in quanto compatibili.

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Articolo 41

COMUNICAZIONI E TERMINI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di

averle effettivamente ricevute.

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Firmato: EMANUELE FERRARI

GIOVANNI VARCHETTA NOTAIO, segue sigillo